

Eleto il CdA ed il nuovo presidente in un clima surreale

Enasarco, si finisce in Tribunale

Disconosciuto il voto di un delegato di "Fare Presto" che avrebbe cambiato gli equilibri

Come ormai tutti sapete lo scorso 7 ottobre si erano concluse le votazioni per il rinnovo della Assemblea dei Delegati della Fondazione ed insieme alle Elezioni si era conclusa una campagna elettorale aspra che non lasciava presagire nulla di buono ed infatti i nostri presentimenti si sono concretizzati nel peggiore dei modi.

Prima di parlarne è bene però ricordare i risultati usciti dall'urna elettorale: la lista "Fare Presto" e Fare Bene (lato agenti) alla quale ha preso parte la Federagenti è risultata la lista più votata raccogliendo da sola 14.019 voti pari al 44,81% dei consensi, alle altre 6 liste sono andati complessivamente 17.368 voti pari al 55,19%; mentre lato mandanti le liste "Fare Presto" ed Artènasarco insieme hanno ottenuto il 51% dei voti. Quindi la lista "Fare Presto" pur avendo conseguito senza alcun dubbio la maggioranza relativa dei voti (sia lato agenti che lato mandanti) non ha ottenuto la maggioranza assoluta e questo è un grande problema quando di fronte si ha un sistema di potere pronto a tutto pur di non mollare la presa sull'Enasarco, ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Enasarco, si finisce in Tribunale
- Prorogata la sospensione dei versamenti
- Comunicato Stampa congiunto delle Liste "Fare Presto" ed "Artènasarco"
- Legge di Bilancio per gli agenti di commercio, facciamo chiarezza
- Sostegni e aiuti, anche la Regione Lazio rende dura la vita agli Agenti di commercio e finanziari
- L'esperto risponde

Comunicato Stampa congiunto delle Liste "Fare Presto" ed "Artènasarco"

Pubblichiamo il comunicato stampa emesso congiuntamente dalla Lista "Fare Presto" (lato agenti) e della Lista "Artènasarco" (lato mandanti) circa l'incredibile colpo di mano della Commissione elettorale che ha portato il 4 gennaio all'elezione dei vertici della Fondazione.

"La pagina più arrogante subita da Enasarco, nella sua storia" questo rendono noto le liste "Fare Presto!" e "Artènasarco" - unite in coalizione - sostenute da Confesercenti, Anasf, Assopam, Federagenti e Fiar, in relazione alle vicende che oggi, lunedì 4 gennaio 2021, hanno portato all'elezione di presidente e vicepresidenti della Fondazione, in occasione della prima riunione del nuovo CdA: "Una elezione che non riteniamo legittima e per la quale ricorriamo in ogni sede, al fine di ripristinare la legittimità e la democrazia che riteniamo lesa e che la nostra Cassa Previdenziale esige". I fatti. Oggi si è riunito per la prima volta il CdA Enasarco, costituito a seguito delle elezioni dell'ottobre scorso e che, dopo l'Assemblea dei Delegati del 23 dicembre e le illegittime decisioni assunte dalla Commissione Elettorale della Fondazione cinque giorni più tardi, ha dato alla governance uscente la maggioranza dei Consiglieri: 8 su 15. Sette, invece, i Consiglieri in quota Fare Presto! - Artènasarco, che pure avevano ottenuto la metà dei Consiglieri Lato Agenti (5 su 10) e la maggioranza dei voti Lato Casa Mandante al termine delle elezioni: 50,96% il risultato della somma complessiva dei voti ottenuti da Fare Presto! e Artènasarco. Un Consiglio di Amministrazione che si è svolto senza tener minimamente conto della "diffida a procedere alla costituzione e alle attività costituarie, presentata dalla nostra coalizione" perché "in assenza della dichiarazione di accettazione dell'incarico e ...

segue a pag. 5

FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

**Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito**



PARTI

AVVANTAGGIATO

 **soluzione agenti**

Il vantaggio di avere ciò che ti serve quando ti serve

SCOPRI DI PIÙ 

Enasarco, si finisce in Tribunale

Disconosciuto il voto di un delegato di "Fare Presto" che avrebbe cambiato gli equilibri

a cura della **Redazione**

Come ormai tutti sapete lo scorso 7 ottobre si erano concluse le votazioni per il rinnovo della Assemblea dei Delegati della Fondazione ed insieme alle Elezioni si era conclusa una campagna elettorale aspra che non lasciava presagire nulla di buono ed infatti i nostri presentimenti si sono concretizzati nel peggiore dei modi.

Prima di parlarne è bene però ricordare i risultati usciti dall'urna elettorale: la lista "Fare Presto" e Fare Bene (lato agenti) alla quale ha preso parte la Federagenti è risultata la lista più votata raccogliendo da sola 14.019 voti pari al 44,81% dei consensi, alle altre 6 liste sono andati complessivamente 17.368 voti pari al 55,19%; mentre lato mandanti le liste "Fare Presto" ed Artènasarco insieme hanno ottenuto il 51% dei voti. Quindi la lista "Fare Presto" pur avendo conseguito senza alcun dubbio la maggioranza relativa dei voti (sia lato agenti che lato mandanti) non ha ottenuto la maggioranza assoluta e questo è un grande problema quando di fronte si ha un sistema di potere pronto a tutto pur di non moltiplicare la presa sull'Enasarco, una cassa che – lo ricordiamo – gestisce un patrimonio di svariate miliardi di euro.

Ebbene è successo proprio quello che tutti temevamo e, in puro spirito da prima repubblica, una sorta di santa alleanza di tutte le altre associazioni: Usarci, Fnaarc, CISL, UIL e fianco CGIL e UGL, insieme a Confindustria, Confcommercio, Confcooperative e Confapi ha ottenuto la maggioranza nella nuova Assemblea dei delegati (31 a 29) relegandoci ancora una volta all'opposizione. Questa volta è servito addirittura un decapartito, in quanto il pentapartito di lontana memoria non sarebbe stato sufficiente... ma erano veramente pronti a tutto pur di tenerci fuori dal governo dell'Ente.

Quello che è successo è grave per varie ragioni: è grave innanzitutto perché nei fatti si è calpestate la volontà della maggioranza degli elettori (sia agenti che mandanti) che avevano indicato nel programma della lista "Fare Presto" e Fare Bene il miglior progetto per il futuro dell'Enasarco e della categoria, è grave perché dimostra cosa questi signori sono disposti a fare pur di continuare a gestire il potere secondo le

vecchie logiche: il nuovo presidente Marzolla ha praticamente sempre votato a favore di tutte le decisioni della precedente consiliatura e rappresenta quindi la continuazione, per eccellenza, del vecchio regime, è grave soprattutto, ed infine, perché è stata premiata quel modo di fare politica che tira il sasso e nasconde la mano, che getta fango sugli avversari perché non può rispondere con la realtà dei dati di una gestione dell'ente miserevole ed asservita ai poteri forti invece che agli interessi degli iscritti.

Gli agenti si profondono in una crisi senza precedenti dimenticati da istituzioni e partiti, esclusi da quasi tutte le forme di ristoro o di aiuto previste dai provvedimenti nazionali e/o regionali (si veda per es. il bando della Regione Lombardia di cui abbiamo parlato a dicembre o quello della Regione Lazio di cui diamo conto in questo notiziario) eppure la vecchia governance dell'Enasarco se l'è presa comoda per convocare la nuova assemblea dei delegati ed ha continuato ad agire in prorogatio senza la possibilità di prendere alcuna decisione a sostegno della categoria. Ma il problema di questi signori non era evidentemente aiutare gli agenti, ma trovare il tempo per mettere d'accordo tutte le altre liste per far fuori quella più votata che rappresentava anche l'unica vera novità nel panorama elettorale (vi ricordiamo che né Fiar, né ANASF né Federagenti hanno mai espresso un presidente, un vice presidente o un direttore generale e che fino a quando non c'erano le elezioni né Federagenti né Anasf erano presenti negli organi della Fondazione).

Si è quindi aspettato il 23 dicembre per convocare l'assemblea dei delegati, eletti nelle recenti votazioni. Compo dei delegati era quello di eleggere i 10 membri del CdA lato agenti ed i 5 membri del CdA lato mandanti. Ebbene le varie liste che si erano presentate in ordine sparso e che rappresentavano associazioni quali Cgil, Cisl, Uil, Fnaarc, Usarci, Ugl Confcommercio, Confindustria ecc - vale a dire chi da sempre guida Enasarco – si sono unite tutte insieme, votando compatte e raggiungendo un risultato di assoluta parità con la nostra lista, il che, comunque, non gli avrebbe consentito di eleggere il presidente ed i vicepresidenti se non "scendendo a patti". In realtà quindi anche con questa "Santa alleanza" tutte le altre liste non avrebbero potuto raggiungere la maggioranza senza il "fattaccio". Eh si perché come nella migliore tradizione della prima Repubblica non sono bastate alleanze improbabili, ma si è dovuto ricorrere anche ad altro. Ma cosa è successo direte voi.

È successo che uno dei delegati della lista "Fare Presto" (lato mandanti), pur regolarmente

presente alle votazioni online, ha avuto dei problemi tecnici e quando è stato il suo turno non è riuscito ad esprimere il suo voto, – nel frattempo le votazioni sono andate avanti e, appena il problema di connessione è stato risolto, il delegato ha espresso il suo voto per la lista "Fare Presto" (circostanza questa regolarmente certificata dal verbale redatto dal notaio presente e dal presidente di seduta). Dopo pochi giorni, però, e precisamente il 28 dicembre, nella pausa tra il panettone ed il cotichino – rispettando l'italica tradizione delle leggine scandalose approvate a ferragosto dai governi della vecchia repubblica - la Commissione elettorale, a maggioranza, ha sorprendentemente stabilito che tale voto non era valido, con ciò stravolgendo l'esito delle elezioni dell'Assemblea e facendo conseguire la maggioranza in CdA (seppur ricatissima, 8 a 7) a chi non aveva vinto le elezioni che ha potuto esprimere anche il presidente ed i due vice presidenti. Noi chiaramente riteniamo quanto accaduto illegittimo dal punto di vista giuridico e per questo abbiamo presentato un ricorso di urgenza in tribunale che a brevissimo sarà discusso e scandaloso dal punto di vista etico/politico e per questo riteniamo fondamentale informare gli agenti di quel che è successo nella speranza che capiscano quanto è importante occuparsi attivamente di quel che succede all'interno dell'Enasarco e della categoria dell'intermediazione commerciale in generale. Certo gli iscritti non avevano bisogno di un teatrino tanto avvilente, mentre invece ancora attendono quei sostegni economici – per quanto esigui – che Enasarco potrebbe dar loro. Ma c'è chi – dopo aver rinviato le elezioni che si dovevano tenere on line ad aprile 2020 per restare aggrappato alla poltrona – ha altre priorità.

Purtroppo in questa situazione – qualora il nostro ricorso non avesse successo - non potremo dar corso alle importanti misure previste nel nostro programma elettorale, viste le dichiarazioni del neo presidente – per quanto subdite – secondo il quale i tempi sono duri e ci sono sempre meno soldi... ci chiediamo allora perché si sia voluto far eleggere. È proprio nei tempi più bui che occorre a nostro avviso coraggio per avviare quelle riforme a favore degli iscritti che la nostra lista aveva esposto nel programma. Ma anche in questo la storia del neo presidente Enasarco dovrebbe illuminarci, visto che siede in CdA "solo" da 14 anni e può vantarsi di aver votato a favore della (s) vendita degli immobili, a favore dell'aumento dei contributi previdenziali in capo agli iscritti nonché a favore di svariati investimenti della Fondazione non esattamente riusciti... ■

**Cerchi
Agenti di Commercio?**

Chiama ora il
numero verde
e troverai i tuoi
Agenti di Commercio

800.86.16.16

Prorogata la sospensione dei versamenti

di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista - Consulente Federagenti —

Il Decreto legge 15 gennaio 2021 n.3 recante "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari" ha prorogato alla data del 31 gennaio 2021, i termini di sospensione previsti per la riscossione delle somme affidate all'Agenzia delle Entrate e della Riscossione.

La proroga, oltre ad interessare la ripresa dei versamenti dovuti all'Agente della riscossione, sposta in avanti i termini per la ripresa delle attività di riscossione.

Sono, pertanto, da ritenersi **sospesi**, nel periodo ricompreso fra l'8 marzo 2020 (anticipato al 21 febbraio 2020 per i soggetti aventi, alla stessa data, residenza/sede legale/sede operativa nei territori dei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020) e il 31 gennaio 2021:

1. I termini di pagamento relativi a carichi, affidati agli Agenzia Entrate per la riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo di sospensione, con conseguente «congelamento», per lo stesso periodo, dell'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

2. I termini di pagamento delle rate relative alle dilazioni ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 aventi scadenza nel periodo di sospensione;

3. La notifica di nuove cartelle di pagamento, afferenti a carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;

4. Le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione.

Tutti i versamenti sospesi, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 del Decreto legge n.18/2020 (come da ultimo modificato dal DL 3/2020), dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi entro il 28 febbraio 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la sospensione dei versamenti implica necessariamente **la sospensione delle azioni di recupero**, in quanto "non è ipotizzabile l'esecuzione di azioni di recupero di somme per le quali non possa considerarsi in concreto scaduto il termine stabilito dal legislatore per effettuare il relativo pagamento."

Per fare chiarezza quindi ecco quali sono i termini a cui prestare particolare attenzione:


• **fino al 28 febbraio 2021 è sospesa la riscossione.** L'Agente della riscossione non potrà attivare alcuna attività di recupero in relazione ai carichi per i quali, opera la sospensione della riscossione e fino a tale da-

ta resterà sospesa la decorrenza degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- **dal 1° febbraio 2021** riprenderà la **notifica** delle cartelle di pagamento;
- **dal 1° febbraio 2021**, riprenderanno le **attività di recupero** e riprenderà la decorrenza degli interessi di mora in relazione ai carichi i cui termini di pagamento risultano già scaduti alla data dell'8 marzo 2020.

Il Decreto legge n. 3/2021 prevede anche che la proroga fino al 31 gennaio 2021 operi con riferimento alla **sospensione dei pignoramenti** dell'Agente della riscossione, **su provvigioni**, su stipendi e pensioni di cui all'articolo 152 del DL 34/2020.

Siccome il Decreto Legge è però entrato in vigore il 15 gennaio 2021 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.



Federagenti



- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**



**Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina.
Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org**

RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

**VUOI RIMANERE INFORMATO SUL
PALINSESTO DI RADIO AGENTI?**

- Manda un **WHATSAPP** al **329.672.55.62**
- Scrivi **PROGRAMMAZIONE**
- Riceverai un messaggio di **CONFERMA**



NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure
collegati al tuo store e scarica
la app di Radio Agenti.
Ascoltaci dal tuo cellulare!



SEGUI LE DIRETTE RADIO

Ogni giorno dal lunedì al venerdì, una nuova puntata in diretta alle 13:05. In studio i consulenti legali e fiscali di Radio Agenti.



ASCOLTA I PODCAST

Durante la diretta sei a un appuntamento con un cliente? Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast audio e video sul sito www.radioagenti.it, sul canale youtube e sulla nostra pagina Facebook.



SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

Sulle pagine Facebook e Instagram di Radio Agenti ogni giorno troverai contenuti extra utili per la tua attività di agente di commercio. Metti subito il tuo like!



Legge di Bilancio per gli agenti di commercio, facciamo chiarezza

a cura della **Redazione**

La Legge di Bilancio 2021 approvata il 30 dicembre 2020 (legge n. 178 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-23) contiene una serie di misure anche per gli agenti di commercio. Fermo restando che entro i successivi 60 giorni dovranno essere emanati i relativi decreti attuativi che spiegheranno nel dettaglio le modalità/termini/condizioni di tali misure, cerchiamo di fare un minimo di chiarezza sin d'ora, rispetto a quanto circola sui mezzi di comunicazione e sui social in relazione alle misure di possibile interesse per la categoria.

Parliamo in particolare di:

- indennizzi per cessazione dell'attività commerciale
- un aumento della durata delle richieste di finanziamenti fino a 30.000€ garantiti dallo Stato
- di esonero contributivo per l'anno 2021.

Non interessa invece gli agenti di commercio la cassa integrazione per i lavoratori autonomi (cd. Iscro), istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023. Infatti gli agenti sono iscritti nella sezione Commercianti dell'Inps ed all'Enasarco, mentre la misura riguarda i lavoratori autonomi iscritti nella gestione Separata dell'Inps.

Per quanto riguarda invece l'indennizzo per la cessazione dell'attività, che è stato pari nel 2020 a 516 euro, spetta anche agli agenti di commercio (in quanto iscritti alla gestione Commercianti dell'Inps). Attenzione, non spetta a chi svolge attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla L. 204/1985 e quindi non spetta a procacciatori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari e consulenti finanziari. La richiesta dell'indennizzo economico è subordinata al possesso di alcuni requisiti: l'aver compiuto almeno 62 anni, se uomini o almeno 57 anni, se donne; essere iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni (anche non continuativi) alla Gestione commercianti dell'Inps; aver cessato definitivamente l'attività commerciale; aver provveduto alla cancellazione della propria attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal REA.

Quanto all'esonero contributivo, l'agente di commercio con un reddito complessivo relativo al 2019 non superiore a 50.000€ potrà non pagare nel 2021 i contributi fissi Inps, purché abbia subito un calo di fatturato nell'intero 2020 di almeno il 33% rispetto all'intero anno 2019. Attenzione, non è ancora chiaro se quelli riconosciuti saranno meri contributi figurativi (quindi validi solo ai fini dell'anzianità contributiva) o se saranno considerati utili anche ai fini del montante contributivo.

Quanto ai prestiti fino a 30.000€ garantiti dallo Stato, si prevede l'aumento della loro durata da 10 a 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2021) potrà chiedere il prolungamento della loro scadenza fino alla durata massima di 15 anni con il mero adeguamento del tasso d'interesse alla maggiore durata del finanziamento. Vogliamo sottolineare per chiarezza di tutti che finché non saranno emanati i decreti attuativi quanto sopra resta "sub-judice" ed è frutto dell'interpretazione degli esperti della nostra Associazione. Per maggiori informazioni sull'argomento rivolgersi alle sedi della Federagenti operative sul territorio. ■

Comunicato Stampa congiunto delle Liste "Fare Presto" ed "Artènasarco"

Pubblichiamo il comunicato stampa emesso congiuntamente dalla Lista "Fare Presto" (lato agenti) e della Lista "Artènasarco" (lato mandanti) circa l'incredibile colpo di mano della Commissione elettorale che ha portato il 4 gennaio all'elezione dei vertici della Fondazione.

"La pagina più arrogante subita da Enasarco, nella sua storia" questo rendono noto le liste **"Fare Presto!"** e **"Artènasarco"** – unite in coalizione – sostenute da **Confesercenti, Anasf, Assopam, Federagenti e Fiarco**, in relazione alle vicende che oggi, lunedì 4 gennaio 2021, hanno portato all'elezione di presidente e vicepresidenti della Fondazione, in occasione della prima riunione del nuovo CdA: *"Una elezione che non riteniamo legittima e per la quale ricorriamo in ogni sede, al fine di ripristinare la legittimità e la democrazia che riteniamo lesa e che la nostra Cassa Previdenziale esige"*. I fatti. Oggi si è riunito per la prima volta il CdA Enasarco, costituitosi a seguito delle elezioni dell'ottobre scorso e che, dopo l'Assemblea dei Delegati del 23 dicembre e le illegittime decisioni assunte dalla Commissione Elettorale della Fondazione cinque giorni più tardi, ha dato alla governance uscente la maggioranza dei Consiglieri: 8 su 15. Sette, invece, i Consiglieri in quota Fare Presto! - Artènasarco, che pure avevano ottenuto la metà dei Consiglieri Lato Agenti (5 su 10) e la maggioranza dei voti Lato Casa Mandante al termine delle elezioni: 50,96% il risultato della somma complessiva dei voti ottenuti da Fare Presto! e Artènasarco. Un Consiglio di Amministrazione che si è svolto senza tener minimamente conto della *"diffida a procedere alla costituzione e alle attività consiliari, presentata dalla nostra coalizione"* perché *"in assenza della dichiarazione di accettazione dell'incarico e della conseguente individuazione di tutti i Consiglieri, non si può ritenere correttamente convocato e costituito"*; CdA che si è in effetti svolto alla sola presenza di 14 Consiglieri e che quindi *"non è da considerarsi legittimato ad assumere alcuna decisione"*. Il CdA di oggi ha eletto a maggioranza (8 vs 6) il segretario generale Usarci Antonello Marzolla quale presidente Enasarco e i dirigenti di Confapi e Confindustria, Leonardo Catarci ed Emanuele Orsini, suoi vice: *"Usarci aveva presentato un programma che prometteva di portare gli agenti alla guida di Enasarco, invece ha portato in CdA, tra gli altri, il proprio segretario generale, ovvero un sindacalista che siede nel CdA della Fondazione da circa 20 anni, un sindacalista UGL e un sindacalista CISL, cosa quantomeno bizzarra. Al netto delle varie azioni compiute in Assemblea, in Commissione Elettorale e oggi in CdA, i cui eventuali responsabili risponderanno alle autorità competenti, noi, con la forza della verità e della giustizia, con il sostegno degli iscritti e la certezza della bontà del nostro programma e delle persone che lo sostengono, combatteremo in ogni sede per ridare dignità alla Fondazione Enasarco, che oggi ha subito una delle pagine più brutte della sua storia"*. ■

Sostegni e aiuti, anche la Regione Lazio rende dura la vita agli Agenti di commercio e finanziari

a cura di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti —

Dopo la Regione Lombardia anche la Regione Lazio ha approvato con Determinazione 5 gennaio 2021, n. G00002 un avviso pubblico concernente un piano di ristori per le micro/piccole/medie imprese ed i professionisti con p. Iva operanti nel Lazio impegnando a tal fine un importo di 51 milioni di euro.

Questi i codici ATECO, relativi ad agenti, rappresentanti, procuratori e mediatori, teoricamente ammessi a presentare domanda:

- 461101** Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
- 461102** Agenti e rappresentanti di fiori e piante
- 461103** Agenti e rappresentanti di animali vivi
- 461104** Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
- 461105** Procuratori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
- 461106** Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
- 461107** Mediatori in animali vivi
- 461201** Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
- 461202** Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
- 461203** Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
- 461204** Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
- 461205** Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
- 461206** Procuratori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
- 461207** Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
- 461301** Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- 461302** Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari); vetro piano
- 461303** Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari
- 461304** Procuratori d'affari di legname e materiali da costruzione
- 461305** Mediatori in legname e materiali da costruzione

461401 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico

461402 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali

461403 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

461404 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)

461405 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)

461406 Procuratori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

461407 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

461501 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

461502 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage

461503 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera

461504 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi

461505 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili

461506 Procuratori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

461507 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

461601 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

461602 Agenti e rappresentanti di pellicce

461603 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)

461604 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima

461605 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

461606 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

461607 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

461608 Procuratori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

461609 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

461701 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofruttili freschi, congelati e surgelati

461702 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

461703 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

461704 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

461705 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

461706 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

461707 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

461708 Procuratori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

461709 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

461811 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria

461812 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)

461813 Procuratori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri

461814 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri

461821 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico

461822 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

461823 Procuratori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici

461824 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici

461831 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico

461832 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica

461833 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico



461834 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici

461835 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici

461891 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette

461892 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria

461893 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi

461894 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili

461895 Agenti e rappresentanti di giocattoli

461896 Agenti e rappresentanti di chinca-glieria e bigiotteria

461897 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)

461898 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca

461899 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca

461901 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

461902 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

Fino a questo punto, il provvedimento sembra interessante e soprattutto condivisibile perché, a differenza di alcuni provvedimenti nazionali o regionali non esclude alcun codice ateco della categoria che è quindi tutta potenzialmente interessata e può concorrere a richiedere gli aiuti. Purtroppo non è così, infatti, procedendo nella lettura si legge che destinatari dell'Avviso (e quindi conseguentemente dei sussidi) sono solo coloro che sono anche soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Quindi è vero che la Regione Lazio ha cercato di dare un sostegno alle micro/piccole/medie imprese ed i professionisti con p. Iva operanti nel suo territorio, ma è altrettanto vero che le modalità con cui ha dato concreta attuazione a tale indicazione risultano quanto meno discutibili.

Subordinare il riconoscimento del contributo alla circostanza che l'agente sia soggetto all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) di fatto esclude gli agenti "più piccoli"

ed anche quindi più colpiti dalla crisi da ogni aiuto creando una ingiustificabile discriminazione tra gli agenti di commercio che avendo una autonoma strutturazione di impresa pagano l'IRAP e quelli che svolgendo l'attività lavorativa in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui sono esenti dal pagamento di tale imposta in base ad una pacifica giurisprudenza sia tributaria che civilistica e per stessa ammissione della Agenzia delle Entrate. La ratio che legal l'erogazione del contributo al pagamento dell'IRAP se da una parte è comprensibile, dall'altra denota però da parte della politica scarsissima conoscenza della realtà lavorativa della categoria. Se si vuole dare sostegno alle microimprese come si può lasciare fuori un agente di commercio individuale che produce, secondo quanto dicono le norme di legge, reddito d'impresa anche quando non è soggetto all'IRAP? La Federagenti si è già attivata per chiedere la cancellazione di tale meccanismo iniquo e discriminatorio, ma quello che manca nelle istituzioni, come abbiamo detto, è la concreta conoscenza della professione dell'agente di commercio.

Comunque tornando al provvedimento per poter accedere all'avviso occorre avere i seguenti requisiti:

- aver attivato la partita IVA in data antecedente alla data del 7 gennaio 2021 e aver già versato o dover versare una quota IRAP 2020 riferibile alla Regione Lazio;
- essere una MPMI oppure, essere un libero professionista titolare di una partita IVA attiva rilasciata prima del 7 Gennaio 2021;
- avere unità operativa nel territorio regionale;
- essere soggetti passivi dell'IRAP ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 446/1997;
- essere regolarmente iscritti (Registro Imprese o Repertorio Economico Amministrativo) alla CCIAA ed esercitare, in relazione all'unità operativa o al luogo di esercizio destinatari dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nell'appendice 2 di cui sopra;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Il contributo è parametrato, fino ad un massimo di 25.000 euro, sull'importo della seconda o unica rata dell'acconto 2020 dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) ed è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Per coloro che hanno i requisiti si ricorda che **la domanda dovrà essere predisposta e presentata**, a pena di esclusione, solo on line, attraverso lo sportello telematico disponibile al sito <https://www.regione.lazio.it/ristorolazio/IRAP/> che è attivo **dalle ore 10.00 del giorno 11/01/2021** alle ore 10.00 del giorno 08/02/2021 o fino ad esaurimento risorse.

Dopo l'invio non sarà più possibile modificare la richiesta.

I controlli sulle dichiarazioni rese saranno effettuati anche successivamente all'erogazione del contributo, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, delle conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Qualora dalle verifiche alcune domande risultino non ammissibili, LAZIOcrea S.p.A. ne darà comunicazione al richiedente tramite la mail soccorsoistruttorioIRAP@laziocrea.it. Il richiedente può presentare, entro un termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi, le proprie eventuali controdeduzioni. In caso di mancato riscontro, o in caso di non accoglimento delle controdeduzioni, la richiesta non verrà presa in considerazione.

Terminati i controlli di cui ai punti precedenti, LAZIOcrea S.p.A. provvederà alla pubblicazione sia degli ammessi che dei non ammessi sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali della Regione Lazio e di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ha valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati. Gli interessati le cui richieste siano ritenute non ammissibili potranno ricorrere al TAR avverso il provvedimento di rigetto entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica dalla pubblicazione sul BURL.

Il contributo viene erogato mediante accredito sul conto corrente indicato dal richiedente e intestato all'impresa interessata in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla concessione. ■

Federagenti

CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore



L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: A fine febbraio 2019 ho sottoscritto un contratto di agenzia a tempo determinato con scadenza al 28 febbraio 2021. Il 10 novembre ho ricevuto dall'azienda una pec contenente la comunicazione di disdetta del contratto con cessazione al 30 novembre e riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso di 2 mesi. È corretto?

Risposta: No, perchè a differenza del mandato di agenzia a tempo indeterminato, risolubile dalle parti mediante preavviso o mediante la corresponsione di un'indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente, nel mandato a tempo determinato la risoluzione avviene di diritto alla sua naturale scadenza. Ciò chiaramente non vuol dire che il contratto a tempo determinato non possa cessare anticipatamente rispetto al suo termine naturale ma, in questo caso, la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato può avvenire solo:

- a) per mutuo consenso
- b) per giusta causa, ovvero per un inadempimento di una delle parti che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Qualora non sussista nessuna delle due ragioni sopra delineate, la parte che recede anticipatamente si rende inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali ed è, quindi, conseguentemente tenuta a risarcire il danno subito dall'altra parte.

Laddove l'inadempimento sia ascrivibile alla ditta mandante – ai fini della determinazione del danno – si prendono in considerazione le provvigioni percepite dall'agente in precedenza e le si commisurano al periodo di naturale scadenza del contratto. In realtà, quindi, il criterio di determinazione del danno risulta sostanzialmente identico al calcolo dell'indennità di mancato preavviso, ma occorre precisare che tale criterio, mentre nel caso dell'indennità di mancato preavviso è applicato rigidamente (senza cioè che entrino in gioco altri elemen-

ti), nel caso della determinazione del danno deve essere necessariamente temperata dal principio di equità (attività promozionale precedentemente svolta dall'agente di commercio che avrebbe consentito in prospettiva un aumento provvigionale, situazione particolarmente favorevole di mercato non ripetibile, spese sostenute per la produzione del reddito) che consente al Giudice competente di determinare - in concreto – la quantificazione del risarcimento spettante anche in misura superiore (orricorrendo circostanze opposte, inferiore) rispetto all'indennità di mancato preavviso. Quindi, ribadita la non correttezza del comportamento della mandante, l'identità di mancato preavviso doveva essere calcolata su 9 mesi.

Domanda: Sono agente monomandatario per una società che vende collezioni numismatiche, artistiche, gemmologiche etc. I prodotti che vendono sono spesso composti da una pluralità di "pezzi" consegnati (e pagati) a scadenze preordinate (mensili, bimestrali etc). Talvolta accade che l'affare promosso e concluso non venga completamente eseguito, infatti trattandosi di prodotti di notevole valore economico il contratto prevede la possibilità per il cliente di liberarsi rispettando un preavviso e pagando una percentuale del prezzo rimanente dei prodotti ancora non consegnati. È giusto che l'azienda non mi riconosca nulla a titolo di provvigione?

Risposta: Fermo restando che per una risposta esaustiva è necessario esaminare la documentazione in suo possesso (sia il contratto di agenzia, sia il contratto di acquisto proposto alla clientela), in base a quanto rappresentato possiamo giungere alla seguente conclusione: l'articolo 1748 del codice civile prevede al V comma che "se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità"; l'articolo 4 dell'AEC Commercio riproduce letteralmente la disposizione del codice civile, mentre l'AEC Industria non dice nulla sul punto.

Alla luce quindi del dettato normativo pare evidente che, se consideriamo la clausola contrattuale che consente al cliente di liberarsi, come un accordo già predeterminato tra e parti per

interrompere l'esecuzione del contratto, l'agente ha diritto per la parte ineseguita ad una provvigione ridotta. Se tale provvigione non è fissata dalle parti spetterà al giudice determinarla. Una soluzione potrebbe essere quella di applicare la normale aliquota contrattualmente prevista sulla somma versata dal cliente per recedere dal contratto.



Domanda: L'azienda non direttamente, ma sempre tramite il capo area, mi chiede di procedere all'incasso delle somme presso i clienti. Preferirei evitare, posso rifiutarmi?

Risposta: La risposta ha come presupposto che il suo contratto non preveda tale obbligazione: il codice civile, all'articolo 1744, stabilisce che l'agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo specifica autorizzazione. Anche gli Accordi economici collettivi sia dell'Industria che del Commercio prevedono che l'autorizzazione a riscuotere per conto della mandante debba essere conferita espressamente per iscritto, con previsione di responsabilità contabile dell'agente in caso di errore e con l'onere di stabilire una provvigione separata in relazione agli affari e/o ai clienti per i quali sussista tale obbligo. Alla luce di quanto esposto pare evidente che la richiesta così come formulata può essere tranquillamente da lei disattesa senza il rischio di incorrere in inadempimenti. Il rifiuto può quindi essere opposto per le attività propriamente di incasso, ma non nel caso in cui l'attività richiesta sia quella mirante al recupero di insoluti: tale attività di recupero di somme scadute rientra negli obblighi generali dell'agente nei confronti del preponente ed infatti gli AEC stabiliscono che non sia dovuto all'agente alcun compenso aggiuntivo. Tale inquadramento è condiviso anche dalla giurisprudenza e quindi se il suo capo area le richiede di assistere l'azienda nel recupero degli insoluti, lei non può rifiutarsi. ■



Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche in modo TOTALMENTE GRATUITO. Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva subito il Tuo Account.



INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI